



Rep. Ord. n° 901 del 21/12/2010

Oggetto: Regolamentazione dell'attuale offerta di stalli di sosta a pagamento nel territorio della Terraferma del Comune di Venezia

IL DIRIGENTE

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Angela Scolaro

- Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 751 del 09/12/2010 "Servizi di sosta a pagamento gestiti da ASM S.p.A. - Nuova delimitazione delle aree di sosta e pagamento su strada in terraferma";
- Considerato che l'attuale ordinanza che regola le deroghe alla sosta pagamento genera una distorsione nell'utilizzo della stessa impedendo la rotazione e favorendo l'utilizzo degli stalli per periodi piuttosto lunghi nonché per il ricovero degli stessi e riducendo di fatto l'offerta di sosta disponibile, già limitata nelle aree centrali;
- Ritenuto pertanto necessario rivedere le categorie di soggetti attualmente esentati dal pagamento della sosta, al fine di incrementare l'offerta di stalli di sosta nelle aree centrali, interne ed esterne alle Zone a Traffico Limitato;
- Visto il Regolamento del Comune di Venezia "Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26/05/2008 nonché con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71 del 24/07/2008 ed in particolare gli articoli 41 e 43 del medesimo;
- Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 193 del 30/05/2010 "Regolamentazione della sosta a pagamento nell'ambito del centro urbano di Mestre" con la quale è stata disciplinata la sosta a pagamento nell'ambito del centro urbano di Mestre;
- Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 440 del 23/08/2007 "Integrazioni - Regolamentazione della sosta a pagamento gravante nell'ambito del centro urbano di Mestre" con la quale sono state ridefinite le categorie di soggetti derogati dal pagamento della tariffa sulle righe blu presenti nel territorio di Mestre;
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visti gli artt. 39 e 40, 157 e 158 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- visto l'art. 188 comma 3 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";



- visto l'art. 11, comma 5, del D.P.R. 24.07.1996 n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- visto la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. Escludere dal pagamento delle tariffe sulle zone tariffarie bassa, media ed alta, le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno, previsto dall'art. 381 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo;
- b) veicoli di cui agli articoli 12, 138 e 177 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
- c) veicoli di proprietà dell'Amministrazione Giudiziaria,
- d) veicoli di proprietà delle Amministrazioni Comunale, Provinciale e Regionale e Statali;
- e) i veicoli dotati di speciale contrassegno rilasciato dal Comune di Venezia, sulla base di specifiche e motivate ragioni tecniche;
- f) veicoli dei servizi "Car - Sharing" ed i veicoli elettrici;
- g) i veicoli degli ufficiali giudiziari, dei giudici di pace e dei funzionari della prefettura di Venezia esclusivamente nell'ambito dello svolgimento dei compiti d'istituto, da dimostrare con apposita documentazione su richiesta degli organi di polizia stradale;

2. per le seguenti categorie di veicoli la sosta è da considerarsi gratuita esclusivamente per i primi 60', da indicare attraverso l'apposito disco orario, superati i quali dovrà essere corrisposto il previsto pagamento della tariffa in relazione allo stazionamento del veicolo sulle righe blu:

- a. veicoli di medici, dell'azienda ULSS 12, in visita domiciliare;
- b. veicoli della Società PMV S.p.A.;
- c. veicoli della Società Veritas S.p.A.;
- d. veicoli della Società Poste Italiane S.p.A.;
- e. veicoli della Società ANAS S.p.A.;
- f. veicoli della Società Veneto Strade S.p.A.;
- g. veicoli dei consorzi di bonifica;
- h. veicoli dei gestori di energia elettrica, acqua, gas;
- i. veicoli dei gestori dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia;
- j. veicoli dei gestori dei servizi di telecomunicazione;
- k. veicoli dei gestori dei servizi di soccorso stradale;



3. la sosta dei veicoli in servizi di noleggio da rimessa nonché quella dei taxi è definita dall'apposito regolamento comunale e pertanto è da ritenersi onerosa sugli stalli di sosta a pagamento;
4. all'interno delle Zone a Traffico Limitato la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli dei titolari di apposita autorizzazione, secondo le modalità definite dalla stessa, rilasciata dal Comune di Venezia;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della prescritta segnaletica stradale a cura della Società ASM S.p.A.. A tal fine i segnali in contrasto devono essere oscurati o rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità – Area Mobilità e Traffico (fax 0415459490) e al Corpo di Polizia Municipale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 21 dicembre 2010

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori